

Roma, 24/07/2015

Protocollo:

84925 /RU

Alle Direzioni Interregionali Regionali e Interprovinciale

LORO SEDI

Rif.:nota prot.n.

21201/RU del 3.03.2015

Allegati:

**OGGETTO:** Ritardato pagamento - Conti di debito. Rateizzazione.

A scioglimento della riserva contenuta nelle note prot. n. 21201/RU del 3.03.2015 e n. 57948/RU del 18.05.2015, acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, si conferma che per la corretta determinazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997 si deve assumere, come *dies a quo*, la data di scadenza del pagamento e, come *dies ad quem*, la data di adozione dell'atto con il quale viene concessa al contribuente la facilitazione del pagamento rateale.

Ciò in quanto, come chiarito dalla citata Avvocatura, la modifica accessoria dell'obbligazione tributaria costituita dalla facilitazione/agevolazione in questione, non può aver luogo a prescindere dalla manifestazione di volontà del creditore – Agenzia – espressa nell'esercizio del potere discrezionale attribuitole dall'art. 229 del CDC.

L'Avvocatura Generale dello Stato, su specifica richiesta della scrivente, si è anche espressa in merito alla legittimità della richiesta di pagamento di interessi a seguito di rateazione della sanzione amministrativa.

Al riguardo, il citato Organo legale, nel valutare la possibile antinomia normativa, paventata da questa Agenzia, tra il rinvio alla disciplina sulla riscossione effettuato dal comma 1 dell'art.24 del D.Lgs 472/97 e il divieto di applicazione di interessi sulla sanzione irrogata, sancito dall'art.2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ha affermato la rilevanza – nel contesto in esame - del principio di specialità, con conseguente prevalenza del divieto posto dal citato articolo 2 e connessa preclusione alla maturazione di interessi.

Per completezza e ad integrazione di quanto sopra disposto, si ritiene infine opportuno precisare che, ai sensi dell'art.24 del D.lgs 472/97, la rateazione del pagamento della sanzione può essere concessa fino ad un massimo di trenta rate mensili.

Codeste Direzioni vigileranno sulla conforme ed uniforme applicazione delle presenti disposizioni, non mancando di segnalare eventuali problemi applicativi.

*Il Direttore Centrale* Dott.ssa Cinzia Bricca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/93)